

**Proponente: 45.B**  
**Proposta: 2022/2100**

**del 06/12/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1447**

**del 16/12/2022**

**AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'**

**Dirigente: MELLONI D.ssa Elena**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI PRESSO AMBULATORIO E INFERMERIA VETERINARI DI CANILE E GATTILE COMUNALI – ANNO 2022. CIG: ZA238F6E98.

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 28/11/2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata variazione al Bilancio di Previsione 2022 – 2024, al DUP e relativi allegati;
- stante il contratto P.G. n. 55485 del 04/03/2022, con Decreto del Sindaco PG n. 0077925 del 29/03/2022 è stato attribuito incarico dirigenziale alla sottoscritta Arch. Elena Melloni della responsabilità di direzione del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, ai sensi degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 01/04/2022;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, all’art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, all’art. 1, comma 1, sanciscono l’applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- ai sensi dell’art. 2, comma 2, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., è stabilito il principio, ribadito dalla L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all’art. 22, comma 1, secondo il quale i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali non devono essere soppressi;
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopraccitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all’art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all’art. 2, stabilisce che i Comuni devono provvedere a “realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all’art. 16, comma 1, lett. b), affida ai Comuni, singoli o associati, il compito di assicurare il ricovero e la custodia dei cani catturati per il tempo necessario all’affidamento ad eventuali richiedenti;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., all’art. 20, stabilisce che “nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico sanitarie e la tutela del benessere degli animali” (comma 1) e che, inoltre, “nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l’assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell’art. 22, nonché per interventi in caso d’urgenza” (comma 2);
- l’Allegato A alla Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302 del 16/09/2013, all’art. 8, comma 1, prevede che “I Comuni, in applicazione all’art 20, comma 2, della L.R. n. 27/2000, devono garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline”;
- in ottemperanza alla sopra citata normativa, il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di

abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;

- in applicazione degli artt. 16 e 20 della Regione Emilia-Romagna n. 27/2000, i Comuni devono garantire un servizio di assistenza veterinaria nelle strutture di ricovero per cani e gatti per assicurare, anche in caso di urgenza, gli interventi veterinari riguardanti patologie che coinvolgono i singoli soggetti ricoverati o in introduzione;
- pertanto, la sopra citata normativa affida ai Comuni l'istituzione del servizio di assistenza veterinaria all'interno dei canili e gattili di proprietà dell'Ente;
- nel locale adibito ad ambulatorio veterinario ed infermeria operante nella struttura comunale vengono prodotti, in esecuzione del suddetto servizio di assistenza veterinaria, rifiuti sanitari (veterinari) a rischio infettivo, tipo siringhe, microchip, ecc. e farmaci scaduti o residui, i quali non possono essere considerati rifiuti urbani ma da assimilare a rifiuti speciali;
- tra le competenze e funzioni che fanno capo al Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità rientra la tutela degli animali e della fauna urbana e, per tale motivo, l'organizzazione e la gestione delle strutture di ricovero destinate ad animali di proprietà del Comune e dei servizi correlati, quale quello oggetto del presente atto.

**Dato atto** che si tratta di spesa volta ad assicurare la continuità di funzionamento di un servizio pubblico essenziale obbligatorio per legge, per il quale l'Amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità, in quanto finalizzato al rispetto della normativa vigente in materia, come sopra elencata e, in particolare, di un servizio a carattere continuativo sempre garantito negli anni precedenti, che non può essere interrotto in quanto connesso e funzionale a servizi fondamentali assunti dall'Amministrazione, oltre che necessaria per assicurare il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei suddetti servizi.

**Considerata** pertanto la necessità di affidare a ditta specializzata il servizio di raccolta e smaltimento di tali rifiuti prodotti in esecuzione del Servizio di Assistenza veterinaria, da considerarsi rifiuti speciali pericolosi di origine veterinaria (Codice CER 180202), che dovrà avvenire applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

**Dato atto** che, trattandosi di servizio per il quale è applicata una tariffa di importo inferiore ad € 40.000,00, si è ritenuto opportuno procedere ad affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Precisato** che la frequenza di raccolta ottimale per i rifiuti speciali prodotti dall'infermeria del canile è di cadenza semestrale.

**Dato atto** che è stato richiesto un preventivo per l'attivazione del servizio ad IREN Ambiente S.p.A., azienda multiservizi specializzata nella gestione dei rifiuti, comprendente: fornitura degli appositi contenitori, ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali, trasporto con automezzi autorizzati, compilazione del Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, con raccolta a cadenza semestrale.

**Preso atto** del preventivo pervenuto, in atti P.G. n. 2022/0280953, che offre il servizio ad una tariffa annua di € 190,00 (IVA esclusa), con frequenza di raccolta semestrale.

**Ravvisata** pertanto la necessità, per i motivi suesposti, di assumere tale spesa per il servizio in oggetto, quantificata in complessivi € 231,80 (IVA compresa).

**Atteso** che:

- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 151, co. 4, 163, 183 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

**D E T E R M I N A**

- 1) di **richiamare** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di **affidare** l'appalto di servizio per la gestione di rifiuti speciali presso il canile comunale di Via Felesino n. 4/a, alla ditta Iren Ambiente S.p.A., C.F. n. 01591110356, come in via di massima riportato in premessa e, conseguentemente, di impegnare la spesa complessiva di € 231,80 (IVA compresa);
- 3) di **disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- 4) di **impegnare** la relativa spesa complessiva di € 231,80 (IVA compresa) con imputazione alla Missione 09, Programma 02, al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio 2022-2024, esercizio 2022, al Capitolo 27955 del PEG 2022, denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2022\_PD\_4521 "Tutela animali", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02, CIG ZA238F6E98;
- 5) di **disporre** l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

La Dirigente  
(Arch. Elena Melloni)